DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/837 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2023

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/1803 che stabilisce gli importi provvisori assegnati a ciascuno Stato membro a carico delle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit e l'importo minimo del sostegno alle comunità costiere locali e regionali

[notificata con il numero C(2023) 2459]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'8 ottobre 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/1803 ([2]) che stabilisce gli importi provvisori assegnati a ciascuno Stato membro a carico delle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit conformemente alla metodologia di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/1755, nonché l'importo minimo delle risorse da spendere in conformità all'articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento.

(2) A norma dell'articolo 4 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1755 gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata di trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) della totalità o di parte degli importi della dotazione provvisoria stabilita nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1755.

(3) In conformità all'articolo 4 *bis*, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1755 se uno Stato membro sceglie di trasferire la totalità o una parte della propria dotazione provvisoria al dispositivo per la ripresa e la resilienza conformemente all'articolo 4 *bis*, gli importi da spendere ai fini di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, sono ridotti in modo proporzionale.

(4) Ventitré Stati membri hanno presentato una richiesta motivata di trasferimento di un importo totale di 2 089 446 003 EUR dalla riserva di adeguamento alla Brexit al dispositivo per la ripresa e la resilienza. La Commissione ha valutato positivamente tali richieste.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/1803.

(6) Per motivi di programmazione, gli importi provvisori globali assegnati a ciascuno Stato membro dovrebbero essere espressi a prezzi correnti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/1803 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

([1]) GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1.

([2]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1803 della Commissione, dell'8 ottobre 2021, che stabilisce gli importi provvisori assegnati a ciascuno Stato membro a carico delle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit e l'importo minimo del sostegno alle comunità costiere locali e regionali (GU L 362 del 12.10.2021, pag. 3).

([3]) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2023

Per la Commissione
Elisa FERREIRA
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/1803 è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO*

Importi provvisori assegnati a ciascuno Stato membro a carico delle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit e importo minimo del sostegno alle comunità costiere locali e regionali, a prezzi correnti (EUR) a seguito di trasferimenti di risorse al dispositivo per la ripresa e la resilienza

Stato membro	Importo relativo ai fattori di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/1755			Dotazione totale provvisoria (dopo i trasferimenti)	Importi trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)	Importo minimo da spendere in conformità all'articolo 4, paragrafo 4, per le comunità costiere locali e regionali
	Scambi di merci e servizi con il Regno Unito	Pesce catturato nella zona economica esclusiva del Regno Unito	Regioni marittime confinanti con il Regno Unito			
BE - Belgio	129 217 527	23 333 576	5 172 766	157 723 869	228 850 088	11 040 671
BG - Bulgaria	9 372 864			9 372 864	6 000 000	
CZ - Cechia	0			0	54 918 029	
DK - Danimarca	89 484 857	119 487 833		208 972 690	66 026 588	14 628 088
DE - Germania	396 922 262	29 938 608		426 860 870	219 739 187	14 969 304
EE - Estonia	0			0	6 615 616	
IE - Irlanda	855 060 202	96 925 106	63 216 817	1 015 202 125	150 000 000	48 462 552
EL - Grecia	13 031 153			13 031 153	25 600 000	
ES - Spagna	211 333 066	3 113 984		214 447 050	58 000 000	
FR - Francia	142 041 225	41 642 737	47 867 301	231 551 263	504 000 000	16 208 588
HR - Croazia	0			0	7 190 532	
IT - Italia	146 769 412			146 769 412	0	
CY - Cipro	0			0	52 056 350	
LV - Lettonia	0			0	10 946 343	
LT - Lituania	7 465 868	18 705		7 484 573	4 700 000	
LU - Lussemburgo	0			0	128 475 124	
HU - Ungheria	57 157 852			57 157 852	0	
MT - Malta	4 322 261			4 322 261	40 000 000	
NL – Paesi Bassi	485 768 732	95 761 650	24 784 255	606 314 637	280 000 000	42 442 025
AT - Austria	27 711 512			27 711 512	0	
PL - Polonia	172 161 964	1 471 297		173 633 261	0	
PT - Portogallo	0	0		0	81 358 359	
RO - Romania	0			0	43 162 623	

SI - Slovenia	0			0	5 257 380	
SK - Slovacchia	0			0	36 307 747	
FI - Finlandia	9 000 000			9 000 000	14 242 037	
SE - Svezia	67 431 973	4 001 632		71 433 605	66 000 000	
Totale UE 27	**2 824 252 730**	**415 695 128**	**141 041 139**	**3 380 988 997**	**2 089 446 003**	**147 751 228.**»